

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MISERICORDIA DI NAVACCHIO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

TRA

l'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA IT 02198590503, con sede legale in Pisa – Ospedaletto , Via Cocchi 7/9 nella persona della Dr.ssa Maria Letizia Casani nata a _____ il _____ non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nordovest ;

E

la struttura **MISERICORDIA DI NAVACCHIO** con sede legale in Cascina (PI) via Carlo Cammeo, 24 (C.F. / P.I. 00247630502 - IT00247630502) di seguito denominata "Struttura ", nella persona del legale rappresentante Dr. Luigi Nannipieri nato a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la suddetta sede;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare: l'art. 8 - bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8- quater, mediante gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 - quinquies del medesimo D.Lgs. n. 502/1992; l'art. 8-bis c. 3 in virtù del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui

all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies”;

- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*” che ai sensi dell’art 76 stabilisce che le Aziende USL individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, giungendo alla definizione degli appositi rapporti di cui all’art. 8 del D.Lgs 502/1992 ss.mm.ii.;
- L.R.T. n. 40/2005 ss.mm.ii. ed in particolare, l’art. 29 – *Finanziamento della mobilità sanitaria*, commi 1, 3, 5 e 6;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*”;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*” ;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 - 2020 approvato ai sensi dell’art. 18 c. 2 della L.R.T. n. 40/2005 ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 2012 n. 135, “*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- la legge 6 agosto 2015 n. 125 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*”.
- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, (legge di stabilità 2016)”;
- la Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8 novembre 2018 “*Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate*”; e s.m.i.

- la deliberazione GRT n. 578/2009 che approva le “*Linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'adozione dei programmi attuativi aziendali, al fine di promuovere il diritto di accesso del cittadino e garantire tempi di attesa definiti*”;
- la deliberazione GRT n. 493/2011 di adozione del Piano Regionale per il governo delle liste di attesa;

PREMESSO INOLTRE

- che la legge n. 549/1995 all’art. 2 comma 8 prevede la possibilità per le Aziende sanitarie di contrattare con le strutture sanitarie private accreditate un programma annuale che definisca la quantità e la tipologia delle prestazioni erogabili ed i relativi oneri finanziari .
- che in tale ambito, con la sopra richiamata deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8 novembre 2018 e s.m.i., sono stati determinati, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i tetti massimi per l’acquisto di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate che alimentano i flussi SDO e SPA, provvedendo alla individuazione di dette strutture ed alla definizione del tetto massimo omnicomprensivo per ciascuna di essa (indipendentemente da tipologia di prestazione, casistica e provenienza dei pazienti) ed ha altresì individuato nelle singole Aziende sanitarie i soggetti competenti a definire, entro il limite del tetto massimo, quantità e qualità delle prestazioni rese in regime convenzionale, nonché tipologia delle stesse, sulla base delle necessità riscontrate nel territorio di riferimento e della programmazione complessiva dell’offerta;
- che nell’ambito territoriale della USL Toscana Nord Ovest è necessaria una sinergia tra pubblico e privato per gestire la riorganizzazione conseguente al COVID-19 e limitare i tempi di attesa conseguenti alla forzata chiusura e successivo rallentamento delle attività;
- che nell’attesa di una annunciata revisione della Deliberazione GRT 1220/2018, si rende necessaria la definizione di un contratto che regolamenti il rapporto tra le parti

PREMESSO ALTRESI’

- che la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie rilasciata dal Comune di Cascina con provvedimenti S.U.A.P. n. 8089 del 27/02/2020 e n. 30 del 17/11/2020;
- che la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto dirigenziale della Regione Toscana – Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale n. 10196 del 07/07/2017 per i processi ambulatoriale, nelle discipline di radiodiagnostica e cardiologia, e medico nella disciplina di medicina generale erogati nella struttura sanitaria Casa di Cura della Misericordia di Navacchio, ubicata a Cascina in via Carlo Cammeo, 24 ;
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle prestazioni inserite nel presente Accordo Contrattuale, afferenti ai Flussi regionali SPA, considerato che il privato convenzionato deve essere parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che regolano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai fabbisogni della popolazione residente, in conformità ai principi individuati dalla citata Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - In applicazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1159 del 29/12/2021, si affida alla MISERICORDIA DI NAVACCHIO l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nelle discipline di cardiologia e di radiodiagnostica.

2.2 - L'attività specialistica è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nella struttura oggetto di accreditamento, nei limiti definiti dal presente Accordo contrattuale.

ART. 3 – ATTIVITA'- MODALITA' DI EROGAZIONE

3.1 - In esecuzione della richiamata deliberazione Direttore Generale n. 1159 del 29/12/2021, l'Azienda richiede, e la Struttura accetta, nell'ambito delle prestazioni

consentite dall'accreditamento ed entro il limite del tetto di spesa unico ed omnicomprensivo per l'anno 2022 (valore lordo di produzione), come risultante dalla **tabella A** allegata al presente contratto, le prestazioni per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'azienda USL Toscana Nord Ovest, delle altre Aziende della Regione Toscana (ove previsto) ed in favore di cittadini residenti in territorio di competenza di altre Aziende esterne alla Regione Toscana (ove previsto).

3.2 - La struttura garantisce l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto presso la struttura, ubicata Cascina (PI) via Carlo Cammeo n. 24 come da autorizzazione ed atto di accreditamento di cui in premessa.

3.3 - In ogni caso, l'Azienda si riserva la facoltà, sentita la struttura, di rimodulare i volumi di attività in caso di norme, regionali o nazionali, sopravvenute e comunque in funzione dei budget assegnati negli anni successivi.

3.4 - La Struttura si impegna ad eseguire le attività oggetto del contratto nel rispetto dei corrispondenti volumi economici assegnati sulla base della programmazione comunicata dalla ASL.

3.5 - La Struttura si impegna a programmare l'attività in modo da consentirne la omogenea erogazione nell'intero periodo di riferimento contrattuale, salvo le eventuali chiusure programmate, concordate con la Azienda.

3.6 - L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura sia per l'attività eseguita eccedente i volumi di attività per ciascuna singola tipologia di prestazione, sia per quella eseguita oltre il tetto di spesa complessivamente assegnato per i residenti nel territorio della Regione Toscana e per residenti in Aziende sanitarie di altre regioni, come risultante dall'Allegato A al presente accordo.

3.7- La Struttura è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

3.8- La Struttura prende atto che, come previsto dalla deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, la valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente è svolta a livello regionale, non più di singola azienda sanitaria, e che detta valutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- è assicurata tramite i flussi informativi specifici relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale (SPA) ;

- è tesa a valutare il rispetto dei limiti quantitativi assegnati alla Struttura e la coerenza della casistica erogata rispetto a quella contrattualmente prevista.

3.9 La Struttura si impegna ad assicurare coerenza fra quanto indicato nei flussi informativi regionali SPA, e gli importi fatturati all'Azienda.

ART. 4 - VOLUME ECONOMICO

4.1 - La Struttura prende atto ed accetta, per il periodo **01.01.2022 – 31.12.2022** , il budget assegnato quale quello riportato nella tabella A) che costituisce parte integrante del presente accordo. Il budget rappresenta il valore lordo della produzione, e fatta salva diversa eventuale successiva previsione da parte della Regione Toscana a seguito della revisione della DGT 1220/2018 e s.m.i.

4.2- La Struttura concorda che non vanterà alcun credito eccedente rispetto ai volumi di riferimento specificati .

5.1- Le tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono quelle del nomenclatore tariffario regionale pubblicato dalla Regione Toscana sul proprio portale istituzionale. A dette prestazioni si applica la normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente, comprensiva di ticket e di ogni altra compartecipazione alla spesa, integrazione prevista dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali.

5.2- La struttura si impegna all'applicazione degli sconti come previsti nell'allegato a) . Dette tariffe scontate sono da intendersi sempre al lordo dell'eventuale compartecipazione alla spesa dell'utente:

5.3-Sarà effettuato un aggiornamento tariffario nel caso in cui i riferimenti normativi precedenti vengano superati dal legislatore.

ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO

Salvo diverso accordo tra le parti, l'accesso alla prestazioni specialistiche ambulatoriali avviene mediante prenotazione con procedura informatizzata Cup aziendale. La struttura si impegna a comunicare/inserire tempestivamente la propria offerta. La struttura è configurata nella procedura aziendale definito CUP2 /CUP2.0 per le prenotazioni .

In particolare, la struttura si impegna:

- ad utilizzare la procedura cup 2.0 per la prenotazione, disdetta o spostamento appuntamento cup;

- ad utilizzare la procedura cup locale EX ASL per le attività di registrazione: accettazione, non presentato, erogato, non erogato e chiusura posizione debitoria su ticket incassato anche al fine di assolvere il debito informativo (flusso SPA e IRIS).

Per il ticket incassato sul conto IBAN della struttura convenzionata: **la richiesta di rimborso ticket** deve esser gestita ed effettuata dalla struttura stessa, in quanto il ticket (da rimborsare) è stato incassato sul conto corrente della stessa; se l'incasso è stato effettuato direttamente sul c/c aziendale, il rimborso sarà gestito dall'azienda.

Il pagamento del ticket da parte del cittadino, mediante portale IRIS - pagamento on line, casse automatiche, sportelli aziendali, deve esser accettato dalla struttura che non potrà chiedere la ripetizione di quanto già corrisposto dal cittadino per le prestazioni erogate dalla medesima struttura convenzionata.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'/PANTOUFLAGE

La Struttura comunicherà via mail alla U.O.C. Privato Accreditato e Trasporti Sanitari, due volte nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo nella Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare attività sanitarie anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002 *"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo."*, D.Lgs 276 del 10.09.2003 *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30."* e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trovi in situazione di incompatibilità rispetto alle leggi n.412/1991 e n. 662/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.LL. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedendo i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

ART. 8 - RAPPORTI CON IL CITTADINO

8.1 - La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione al cittadino sulle procedure di accesso, sulle prestazioni erogabili a totale carico del servizio sanitario.

8.2 - I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii.) e della legge sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E’ fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.

La struttura sottoscrive specifico atto giuridico relativo al trattamento dei dati .

ART. 9 – CONTROLLI

L’Azienda USL procederà ad effettuare autonomamente dei controlli sulle prestazioni ambulatoriali effettuate dalle strutture private in convenzione e sulla struttura anche attraverso accessi diretti non programmati.

ART. 10 - MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI E FASCICOLO ELETTRONICO AGGIUNTO

10.1 - I tracciati SPA devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

La Struttura si impegna all’alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale delle Regione Toscana, con l’inserimento della Struttura nel sistema CUP aziendale (o CUP 2.0 light), la generazione dei flussi regionali avviene tramite il sistema informatico dell’Azienda. La Struttura è tenuta a registrare sulla procedura CUP aziendale l’avvenuta esecuzione delle prestazioni prescritte e prenotate, evidenziando eventuali difformità tra il prenotato e l’eseguito, in modo da consentire la corretta compilazione del flusso informativo denominato SPA, secondo il tracciato record previsto dalla deliberazione Giunta regionale del 2 dicembre 2014, n. 1240 “*Modifiche e integrazioni al manuale flussi DOC*”. ESTAR estrae i flussi informativi dell’attività resa dalla Struttura entro il quinto giorno successivo alla chiusura del mese di riferimento.

10.2 - La Regione Toscana, sulla base delle informazioni trasmesse da ESTAR, effettua il calcolo della mobilità sanitaria attiva (compensazioni), per le prestazioni rese dalla Struttura ad utenti residenti in altre Aziende sanitarie regionali ed extra regionali, inserite nei flussi SPA, qualora sia stati presi in carico utenti provenienti da altre aziende sanitarie regionali ed extra-regionali.

10.3 - La Struttura è tenuta a fornire i dati di struttura dei presidi ambulatoriali, delle relative apparecchiature di diagnosi e cura, nonché i dati di attività ed i relativi tempi di attesa, dati di struttura e di attività dei presidi ospedalieri, con le modalità richieste da ESTAR, secondo i contenuti, nel rispetto delle scadenze e con le modalità di trasmissione previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni normative che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente contratto.

10.4 - La Struttura è tenuta alla corretta compilazione, secondo la tempistica prevista, del conto annuale del personale delle strutture private convenzionate in favore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

ART. 11 - MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

11.1- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014). la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI), previa acquisizione dell'ordine elettronico su piattaforma NSO.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo.

I riepiloghi, distinti per le specialità contrattate devono contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria
- tipologia di prestazione erogata

- valore lordo di produzione

I riepiloghi dell'attività sono articolati e redatti, sulla base della Azienda Sanitaria di iscrizione dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:

residenti nell'Azienda Sanitaria contraente;

residenti in altra Azienda della Regione Toscana (suddivise tra ASL centro e ASL Sud est ove previste).

residenti in Aziende Sanitarie di altre regioni (ove previste) .

Le ricette mediche in originale sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.

La Struttura emetterà fatture distinte come da sopraccitati riepiloghi per l'attività effettivamente erogata (a seconda se USL N.O., altre UUSLL RT e extra RT) o diversa articolazione richiesta dall'Azienda .

L'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 100% dell'importo fatturato mensilmente.

La ASL provvederà a quantificare il suddetto saldo sulla base dell'attività del ritorno regionale risultante sul flusso SPA (ovvero a congruare successivamente sulla base del medesimo).

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'utente ha la facoltà di pagare il ticket relativo alle prestazioni erogate dalla struttura in qualsiasi modalità prevista dalla USL Nord Ovest (tabaccherie, casse aziendali, farmacie ecc) o direttamente presso la struttura privata abilitata alla riscossione che effettua la prestazione.

11.2 - Premesso che il tetto di spesa è negoziato al lordo, la fattura dovrà essere emessa al netto .

Si precisa che :

- la struttura può riscuotere il ticket solo relativo alle prestazioni direttamente erogate. Non può pertanto riscuotere il ticket per prestazioni erogate in altre strutture private accreditate o in strutture pubbliche.

- la struttura che riscuote il ticket dall'utente per la prestazione (solo per prestazioni erogate dalla struttura stessa) emette direttamente una ricevuta a nome della struttura stessa (e dunque non in nome e per conto dell'Azienda USL), mettendo a disposizione

il canale PAGO PA, in quanto esercente di un pubblico servizio, per gli utenti che lo richiedono;

- la struttura è tenuta a chiudere l'eventuale posizione debitoria dell'utente mediante utilizzo del codice IUV generato in sede di prenotazione;
- la fattura per la remunerazione delle prestazioni dovrà pertanto essere rimessa alla USL al netto del ticket e dovrà tassativamente riportare:
- il valore lordo delle prestazioni erogate (valore lordo di produzione)
- lo sconto praticato in diminuzione
- il ticket eventualmente riscosso dall'utente in diminuzione
- IL NETTO A PAGARE

Per consentire alle strutture l'adeguamento del gestionale, si conviene che la nuova modalità di riscossione dovrà essere attivata entro il 1° marzo 2022.

11.3 - La Struttura si impegna ad inviare i riepiloghi mensili dell'attività svolta in regime di ambulatoriale con modalità informatica, tramite posta elettronica. I files inoltrati devono essere protetti con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse. A tal fine il file è zippato e dotato di password per l'apertura (massimo 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale), resa nota all'Azienda tramite canali diversi da quelli utilizzati per l'invio.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

12.1 - L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Struttura entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002.

12.2 - I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

12.3 - Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, la struttura dovrà provvedere a correggere gli errori imputabili alla struttura stessa (ad esempio codici fiscali mancanti o errati, numero di impegnativa mancante o errato o fittizio). La Struttura è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze dovute a propri errori. Non sono imputabili alla struttura errori dovuti al mal funzionamento dei gestionali aziendali purché correttamente alimentati.

12.4 - . La Struttura è tenuta a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti dalla Regione Toscana alla data di chiusura dell'anno di riferimento, in quanto connessi a records forniti dalla Struttura medesima non utilizzabili ai fini delle compensazioni tramite emissione di note di credito

12.5 - In tutti i casi in cui la Struttura è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sulle competenze di spettanza della Società ancora da liquidare.

12.6 - Le fatture sono liquidate solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E VERIFICHE ANTIMAFIA

13.1 - La struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm “*Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia*”; deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

13.2 - L'Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

13.3 - La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

13.4 - In ossequio alla normativa vigente l'Azienda provvede alle verifiche ex Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

ART. 14 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Strutturasi impegna ad adeguare la Struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La struttura in quanto concessionario di un pubblico servizio utilizza PAGO PA.

ART. 15 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

15.1 - Nel caso di riscontrate inadempienze, ritenute dall'Azienda di gravità non tale da condurre, se singolarmente considerate, alla risoluzione contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC, le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'AUSL e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

15.2 - L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici, salvo ogni diritto per l'ipotesi che l'inadempimento non assuma carattere di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto.

15.3 - L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi della struttura. Di fronte a tali violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, l'Azienda valuterà la gravità del persistente inadempimento e procederà a sospendere ulteriormente il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto, ovvero ad agire ai sensi dell'art. 16 comma 2 che segue.

15.4- L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 del presente contratto. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura, ove l'Azienda non reputi la mancanza di gravità tale da legittimare la risoluzione immediata del contratto, un termine di 30 giorni

dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere il contratto per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla risoluzione immediata del contratto :

- qualora la Struttura non risulti più in regola con le procedure o con i requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e in caso di decadenza degli stessi;
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- l'accertato utilizzo di personale incompatibile per la produzione delle attività convenzionate, in violazione delle norme previste in materia dalla legislazione vigente e richiamate dal presente Accordo;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo;
- l'accertato mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l'accertata violazione da parte della Struttura, delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- la mancata messa a disposizione dell'Azienda della polizza nel corso del rapporto contrattuale o la mancata stipula della stessa alle condizioni indicate dal presente Accordo ovvero il venir meno della polizza stessa per tutta la durata del rapporto.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

18.1. Nell'espletamento del servizio, la Struttura è tenuta a tenere indenne ed a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità potesse derivarle per danni a terzi, persone, animali o cose, derivanti, direttamente o indirettamente, da attività o eventi comunque riconducibili al presente contratto.

ART. 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

18.1 Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679....." al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla ditta/fornitore/associazione ect.. la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico di cui all'allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa

ART. 20 – DECORRENZA E VALIDITA'

20.1.- Il presente contratto ha decorrenza **1.1.2022** e termine **31.12.2024** per gli aspetti giuridici (fatte salve diverse previsioni normative e/o della regione Toscana che quindi dovranno essere applicate), mentre i budget hanno validità esclusivamente per il 2022. All'inizio di ogni annualità successiva per tutta la vigenza contrattuale dovrà essere assegnato il budget per l'anno di riferimento da parte dell'Azienda. Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente contratto sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente Accordo.

I contenuti del presente contratto saranno soggetti a revisione ed ad adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso della validità contrattuale:

In particolare il presente accordo sarà automaticamente adeguato e conformato alle nuove previsioni in caso di revisione della Deliberazione GRT 1220/2018.

20.2 - Alla decorrenza del termine di scadenza l'Accordo contrattuale si intende cessato.

20.3 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica per variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 21 – SPESE

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese di bollo sono poste a carico della Struttura.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale su autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Pisa n. 2015/60384.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 22 – REPERTORIO

22.1 Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma manuale o elettronica.

22.2 Il presente Accordo contrattuale consta di n. 23 articoli e n. pagine, oltre gli Allegati A), costituenti parte integrante e sostanziale del contratto, ad esso materialmente allegati.

22.3 Il presente atto è trasmesso in copia alla Direzione regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art. 23 – TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

23.1 La Società dichiara di aver preso visione del codice etico dell'Azienda e del relativo aggiornamento di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

23.2. La Società è consapevole, accetta ed autorizza l'Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell'Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

data _____

per l'AZIENDA USL TOSCANA NORD Per la STRUTTURA ACCREDITATA
OVEST

Il Direttore Generale

F.to Dr.ssa Maria Letizia Casani

(sottoscritto con firma digitale)

Il Legale rappresentante

F.to Dr. Luigi Nannipieri

(sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. la Struttura approva specificatamente gli artt.:

2) OGGETTO, 3) ATTIVITA', 4) VOLUME ECONOMICO, 5) TARIFFE, 9)
CONTROLLI, 10) MODALITÀ TRASMISSIONE FLUSSI E FASCICOLO
ELETTRONICO AGGIUNTO, 12) MODALITA' DI PAGAMENTO, 13)
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI
E CONTRIBUTIVI, 15) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, 16)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 17) OBBLIGHI ASSICURATIVI, 20)
DECORRENZA E VALIDITA'.

Data _____

per l'AZIENDA USL TOSCANA NORD Per la STRUTTURA ACCREDITATA
OVEST

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Letizia Casani

(sottoscritto con firma digitale)

Il Legale rappresentante

Dr. Luigi Nannipieri

(sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO AL CONTRATTO ai sensi della delibera D.G. n. 1159 del 29/12/2021

TRA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA STRUTTURA MISERICORDIA DI NAVACCHIO

		valore lordo di produzione	
UTENTI	PRESTAZIONI	budget anno 2022	sconto prestazioni %
residenti USL Toscana Nord Ovest	nelle discipline di cardiologia e di radiodiagnostica	€ 655,528.00	2%

residenti altre UU.SS.LL. Regione Toscana	nelle discipline di cardiologia e di radiodiagnostica	€ 920.00	2%
---	---	----------	----

residenti extra regione -	nelle discipline di cardiologia e di radiodiagnostica	€ 1,013.00	2%
------------------------------	---	------------	----

S.T.P.	erogazione non prevista		
	TOTALE budget	€ 657,461.00	